



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 68 DEL 11.12.2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 3, D.LGS 18/08/2021 N. 175 E S.M.I.- RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), con le modifiche del decreto correttivo Dlgs n.100/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Quindi il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, in base al TUSP può dunque mantenere partecipazioni in società per:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*⁽⁸⁾

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Sono inoltre previste dall'art. 4 le seguenti altre situazioni particolari:

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE)

n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.



Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comune ... *effettua annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra gli eventuali piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Rilevato che il MEF Dipartimento del Tesoro ha predisposto le schede di rilevazione per la Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2022 (art. 20, c. 1, TUSP), dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici dell'Unione competenti, secondo le linee guida approvate dalla Corte dei Conti e dal Mef;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, composto dalle schede redatte sul modello standard predisposte dal MEF, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie dell'Unione;



Atteso che dalla ricognizione emerge che l'Unione Montana ha le seguenti partecipazioni dirette e indirette in società:

Partecipazione diretta

Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L. con una quota del 8,32%;

Il “ Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L.”, è una società a partecipazione pubblico privato non controllata dall'Ente, che elabora e attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013;

Partecipazione indiretta - Nessuna

Atteso, pertanto, che la Società oggetto di revisione svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che sulla presente deliberazione sono stati rilasciati gli allegati pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti n.	quote n.
Astenuti n.	quote n.
Votanti n.	quote n.
Voti Favorevoli n.	quote n.
Voti Contrari n.	quote n.

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate nel presente dispositivo a farne parte integrante e sostanziale.

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2023 di tutte le società in cui l'Unione Montana detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nelle schede, (allegato A)) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in Allegato A).

3. Disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



4. Di dichiarare al presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Presenti n.	quote n.
Astenuti n.	quote n.
Votanti n.	quote n.
Voti Favorevoli n.	quote n.
Voti Contrari n.	quote n.